

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 714/2013 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2013

**che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 <sup>(2)</sup> che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 stabilendo un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove una motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento. A tale riguardo, il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentategli dai soggetti interessati.

(5) Il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001 <sup>(3)</sup>, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

(6) Il Consiglio ha inoltre stabilito che un ulteriore gruppo è stato coinvolto in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC, che è stata presa una decisione nei confronti di tale gruppo da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di detta posizione comune e che esso dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. La decisione di designare il gruppo fa salvi i legittimi trasferimenti finanziari e la prestazione di assistenza, anche umanitaria, dall'Unione europea e i suoi Stati membri in Libano.

(7) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 è abrogato.

<sup>(1)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 337 dell'11.12.2012, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

